

Il punto di vista stesso sarà illustrato al Governo per tramite della Federazione delle imprese assicuratrici.-

c) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE -

Il Direttore Generale informa che prossimamente scade il termine di sei mesi, previsto dalle recenti disposizioni sulla previdenza sociale, per richiedere l'esonero dall'applicazione di esse e ricorda che la concessione relativa è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero delle Corporazioni, dell'equivalenza delle prestazioni già in essere a quelle garantite dall'Istituto della previdenza sociale.-

Espono le norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale e della sufficienza di esso in rapporto ai nuovi obblighi, per cui ritiene agevole la dimostrazione richiesta.- E' evidente però che se il trattamento di quiescenza finora stabilito per il personale può essere contrapposto agli obblighi stessi, l'Amministrazione è tenuta ad adempiere all'altro obbligo stabilito dalla legge sull'impiego privato, nei riguardi dell'indennità di licenziamento, oggi detta di anzianità, obbligo finora assolto dall'Istituto col versamento del proprio contributo alla polizza di assicurazione obbligatoria del personale, in misura del 10%, superiore a quella occorrente per garantire l'indennità di anzianità.-

E' sorta quindi la necessità di rivedere il trattamento di quiescenza e di anzianità del personale per adeguarlo alle nuove esigenze.- Tale revisione è già attuata presso vari enti ed istituti di carattere pubblico e presso aziende private, in virtù di disposizioni liberamente adottate o di contratti collettivi, nei quali è stato riconosciuto il principio della coesistenza dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.- A questo principio si sono informate le proposte ~~XXXXXXXXXX~~ che il Direttore Generale sotto